

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 9/2019 DEL 15 MAGGIO 2019

31 MAGGIO 2019: INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DEL I TRIMESTRE 2019 E ESTEROMETRO DI APRILE

Scade il 31 maggio il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relativa al I trimestre 2019.

Medesima scadenza è prevista per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di aprile 2019.

L'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente) è stato introdotto già dal 2017.

La Comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato.

Qualora entro la scadenza del 31 maggio vengano presentate più comunicazioni, l'ultima sostituisce le precedenti.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro.

Per chi non disponesse di un proprio software (gestionale aggiornato alla nuova procedura), l'Agenzia Entrate ha reso disponibile gratuitamente sul proprio sito il software che consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione.

La comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro) relative al mese di aprile 2019 è facoltativa solo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018.

Anche l'esterometro deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche individuate dall'Agenzia Entrate con specifico Provvedimento.

ISA: L'APPLICAZIONE DEL REGIME PREMIALE

In data 10 maggio 2019 l'Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento direttoriale n. 126200 con il quale, in attuazione dell'art. 9-bis, commi 12 e 17, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2017, ha stabilito le regole per l'applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (Isa), disciplinando, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali sono applicabili i benefici riconosciuti dal medesimo articolo.

Sono stati definiti, in particolare, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dalla legge, in particolare:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
 - 50mila euro annui relativamente all'Iva;
 - 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- inapplicabilità della disciplina sulle società non operative;
- esclusione dell'accertamento induttivo;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

In merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti, il Provvedimento ha disposto che sia subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno d'imposta 2019;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno d'imposta 2020;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'Irap per il periodo d'imposta 2018.

L'utilizzo (anche se solo parzialmente) dell'esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50mila euro.

Anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva è subordinato all'ottenimento di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

In merito all'inapplicabilità della disciplina sulle società non operative, l'esclusione è subordinata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

L'esclusione dell'accertamento induttivo opera se viene attribuito un punteggio almeno pari a 8,5 e l'anticipazione dei termini di decadenza per gli accertamenti fiscali se viene attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo per il periodo d'imposta 2018 opera se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il reddito dichiarato, ed è stato attribuito un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SLITTA AL 31 MAGGIO

Con il Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019 l'Agenzia Entrate ha differito dal 3 al 31 maggio la messa a disposizione della funzionalità di consultazione nel portale "Fatture e Corrispettivi".

Il servizio, previa esplicita adesione, permetterà al contribuente e al suo intermediario di consultare e acquisire le fatture elettroniche e i relativi duplicati informativi.

La possibilità di consultazione, ad oggi, è possibile per tutti i soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, ma al fine di garantire la privacy richiesta dal Garante, l'Amministrazione Finanziaria riserverà tale funzione solo a chi aderirà al servizio.

È stabilito un periodo transitorio, in cui è possibile optare per l'utilizzazione del servizio, entro il 2 settembre 2019. Se entro tale data non avverrà l'adesione, l'Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate.

L'adesione al servizio di consultazione potrà essere effettuata anche dall'intermediario abilitato, purché gli sia stata conferita delega entro il 21 dicembre 2018.

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI: LA VERIFICA DEL LIMITE DI 400.000 EURO

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di determinazione del volume d'affari, stabilito in 400.000 euro, il cui superamento obbliga alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi già dal 1° luglio 2019.

La questione attiene ai casi in cui il contribuente eserciti più attività, di cui solo alcune riconducibili a quelle di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché all'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel 2019.

È stato quindi precisato che per "volume di affari" si intende quello di cui all'art. 20 DPR 633/72, ai sensi del quale "Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26".

Si intende quindi il volume complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso. Inoltre si deve fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018, e le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.

I PROSSIMI STEP DELLA ROTTAMAZIONE-TER

I contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la richiesta di adesione ai provvedimenti della "rottamazione-ter", prevista dall'articolo 3 del decreto legge 119/2018, e del "saldo e stralcio", contenuto nella legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti), riceveranno entro il 30 giugno 2019, da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione, una "Comunicazione" informativa sull'accoglimento o l'eventuale diniego della domanda.

In caso di accettazione, vi sarà l'indicazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento.

In caso di rifiuto, ovvero se l'istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota contiene le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.

Qualora, in fase di presentazione della domanda, il contribuente abbia scelto di estinguere il debito in unica soluzione, dovrà provvedere al relativo pagamento entro il 31 luglio 2019.

DECRETO CRESCITA: AUMENTA LA DEDUCIBILITÀ IMU DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI

È in vigore il c.d. "Decreto Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, l'aumento della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali (già innalzata dall'ultima legge di bilancio).

Si prevede, infatti, che per la determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'imposta municipale propria relativa a tali immobili è deducibile nella misura del:

- 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti "solari");
- 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (quindi, 2020 e 2021 per i contribuenti "solari");
- 70% a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (quindi, 2022 per i contribuenti "solari").

DECRETO CRESCITA: IL SUPER AMMORTAMENTO

È in vigore il c.d. "Decreto Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) pubblicato, dopo gli ultimi interventi del Consiglio dei Ministri, nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019.

Il Decreto Crescita ha previsto, tra le varie misure di intervento, la reintroduzione del super ammortamento che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione del 30% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto per i quali il Tuir prevede specifici limiti di deduzione delle spese) effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero, a certe condizioni, entro il 30 giugno 2020.

La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite 2,5 milioni di euro.

ECOBONUS E SISMABONUS CONDOMINIALI 2018: ONLINE I "CREDITI CEDUTI"

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sulla "Piattaforma cessione crediti", i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l'efficienza energetica (ecobonus) e per ridurre il rischio sismico (sismabonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni.

I singoli cessionari potranno accedere alla "Piattaforma cessione crediti" per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all'Agenzia dagli amministratori di condominio. In particolare sarà necessario:

- provvedere all'autenticazione sul sito dell'Agenzia
- accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
- cliccare sul collegamento "Piattaforma Cessione Crediti".

Dopo l'accettazione, i crediti saranno visibili nel "cassetto fiscale" dei cessionari e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i codici tributo 6890 (ecobonus) e 6891 (sismabonus). In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma.

L'accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.

La "Piattaforma cessione crediti" potrà essere utilizzata anche per comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti relativi a lavori eseguiti nel 2017, già trasmesse lo scorso anno dagli amministratori di condominio all'Agenzia Entrate. Questi crediti ceduti sono già visibili nel cassetto fiscale dei cessionari e utilizzabili in compensazione, tramite modello F24.

INIZIA LA "FASE DUE" PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Al 2 maggio, ossia a poco più di due settimane dal 15 aprile, giorno in cui l'Agenzia Entrate ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, sono 1,2 milioni i cittadini che hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco.

È infatti partita da poco la "fase due" della precompilata 2019, che permetterà ai contribuenti di accettare, integrare o modificare il proprio 730 (per l'invio definitivo c'è tempo fino al 23 luglio), già compilato dall'Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal pc, e il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019.

Si ricorda che è possibile accedere online alla propria precompilata tramite le credenziali Spid o con quelle dei servizi telematici delle Entrate (Fisconline). È possibile accedere alla dichiarazione anche con le credenziali rilasciate dall'Inps e tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Inoltre, resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 8/2019 DEL 30 APRILE 2019

CONTROLLO A DISTANZA DEI DIPENDENTI – IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Ministero del Lavoro con interpello n. 3 del 8/05/2019 risponde a un quesito in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'installazione degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo di cui all'art. 4 della L. 300/70, formulato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro in considerazione delle disposizioni della L. 241/90, che prevedono che il silenzio dell'amministrazione competente equivalga all'accoglimento della domanda.

L'art. 4 della L. 300/70 subordina la possibilità di utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori alla necessaria ricorrenza di esigenze aziendali "qualificate" (esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro, tutela del patrimonio aziendale). Inoltre viene subordinata al raggiungimento, in primis, di un accordo sindacale, oppure, in mancanza di accordo, all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro. La ratio della normativa in esame è quella di contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro, evitando che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione. Alla luce della normativa in essere, degli interventi della giurisprudenza e del Garante della Privacy, la risposta ministeriale chiarisce che non è configurabile l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo invece, ove non vi sia un accordo sindacale, l'emanazione di un provvedimento amministrativo espresso di accoglimento o di rigetto.

INCENTIVO STRUTTURALE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

L'Inps rende noto, con il messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, che al fine di consentire la valutazione del requisito di spettanza dello sgravio triennale in capo ai lavoratori da assumere a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'Istituto ha realizzato una apposita utility che può essere utilizzata per verificare in capo al lavoratore il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato alla data della assunzione incentivata.

L'Utility è accessibile sul sito www.inps.it al percorso "tutti i servizi", "servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato", attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro, dagli intermediari, nonché dai lavoratori interessati. Attraverso l'utilizzo di detta utility, gli interessati, una volta indicato il codice fiscale del lavoratore, possono conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Il controllo viene effettuato sulla base delle

informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto, a quelle desumibili dalle comunicazioni obbligatorie, dalle banche dati del Ministero del Lavoro e dell'Anpal.

La procedura è stata opportunamente aggiornata al fine di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell'esonero. Nel caso il lavoratore sia stato già assunto con l'agevolazione strutturale, la procedura indica i periodi di fruizione dell'agevolazione medesima al fine del calcolo dell'eventuale periodo residuo di esonero spettante.

Il riscontro fornito non ha alcun valore certificativo. È dunque opportuno continuare ad acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – REINTEGRA SOLO NEL CASO DI SANZIONE CONSERVATIVA

Con la sentenza n. 12365 del 9/5/2019, la Corte di Cassazione si è occupata di un licenziamento riguardante un lavoratore trovato a dormire durante l'orario di lavoro notturno. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano dato ragione al dipendente sottolineando che l'infrazione disciplinare (il ricorrente era stato assunto nel regime tutelato dall'art. 18 della L. 300/70) rientrasse nella dizione contrattuale dell'abbandono del posto di lavoro, ove la pattuizione collettiva aveva previsto una sanzione di natura conservativa. La Cassazione ha sostenuto che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 al regime sanzionatorio dettato dall'art. 18, il giudice deve procedere ad una valutazione più articolata circa la legittimità dei licenziamenti disciplinari rispetto al periodo precedente. In primo luogo deve accertare se sussistono o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge. Nel caso il giudice escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dal comma 4 dell'art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria ("insussistenza del fatto contestato" ovvero fatto rientrante "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili"), dovendo, in assenza, applicare il regime della tutela indennitaria forte che ha valenza di carattere generale.

In ordine ai criteri di interpretazione di un contratto collettivo, la Corte ha ribadito che, in considerazione della sua natura privatistica, va escluso il ricorso all'applicazione analogica che è invece consentita per gli atti aventi forza o valore di legge. Nel caso di specie è stato osservato che il dipendente aveva posto in essere anche un comportamento fraudolento ed elusivo finalizzato a sottrarsi al controllo datoriale durante il servizio, con la conseguenza che non si è registrata una esatta corrispondenza tra il fatto contestato e la mera sanzione conservativa, dovendosi pertanto escludere la reintegra e, nel caso il giudice ritenga sproporzionata la sanzione espulsiva, dovrà applicare il regime generale della tutela risarcitoria.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
Commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*